



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 135-1/ 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

promosso da

BINI SONIA, nata a Monsummano Terme il 25.4.1962, residente in Larciano, PT,

Via Francesca, 986/F, C.F.: BNI SNO 62D65 F384A e

D'ANGELO BARBARA, nata a Pistoia il 28/12/1970 e residente in Montecatini

Terme, Via Tevere, 5 int. 2, C.F.: DNG BBR 70T68 G713K,

rappresentate dall'avv. Francesca Vanni del Foro di Pistoia,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 24.11.2023, le ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: dichiarazioni dei redditi e CUD di Bini Sonia (essendo priva di occupazione e di redditi Barbara D'angelo) - relazione dell'OCC dott. Nicola Vezzani sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel ricorso sono riportati la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle ricorrenti, l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Le ricorrenti hanno chiesto la sospensione delle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti e l'apertura della liquidazione controllata, con nomina del dott. Nicola Vezzani quale liquidatore.

*

Premesso che la nomina del dott. Nicola Vezzani quale professionista svolgente le funzioni di OCC è stata validamente effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, deve ritenersi rituale la formulazione della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022. Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza delle ricorrenti.

Le ricorrenti sono sorelle da parte di madre ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, discendendo dai debiti assunti nella qualità di eredi della madre, sig.ra [REDACTED]. E', quindi, consentito alle ricorrenti la presentazione di un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).

2. Sonia Bini non svolge e non ha mai svolto attività di impresa. Barbara D'Angelo ha svolto attività di impresa, quale socia illimitatamente responsabile di Bar Sport di D'Angelo Barbara & c. snc, società cancellata dal registro delle imprese in data 28.1.2009. Essendo decorso l'anno dall'estinzione della società, la sig.ra D'Angelo non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ed ugualmente la sig.ra Bini.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

In particolare, la sig.ra Bini svolge attività di lavoro dipendente presso la [REDACTED] con uno stipendio mensile di circa 400,00 euro, gravato da pignoramento del quinto a seguito di esecuzione promossa dal creditore [REDACTED]. La sig.ra D'Angelo è priva di

occupazione. Le ricorrenti sono comproprietarie di un immobile, staggito nella proc. es. 191/2015, aggiudicato il 25.9.2023 al prezzo di euro 80.000,00; inoltre, la sig.ra Bini è proprietaria di una vettura Toyota tg. CB794YZ, immatricolata nel 2002, del valore (stimato dall'OCC) di euro 1.500,00. La sig.ra Bini ha una esposizione debitoria complessiva di circa 190.000,00 euro, di cui euro 105.000,00 in solido con la sorella; la sig.ra D'Angelo ha debiti complessivi per circa 166.000,00 euro.

Risulta evidente che il patrimonio, già aggredito per l'unico bene immobile mediante espropriazione immobiliare, ed i redditi delle ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Vezzani, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio delle debitrici, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che le debitrici guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al loro mantenimento. Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante alla ricorrente sig.ra Bini deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta in favore dell'██████████ a seguito del pignoramento presso il datore di lavoro del quinto dello stipendio. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso

depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificaione; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.*

Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Con riferimento alla proc. es. 191/2015, spetterà al liquidatore, valutato lo stato in cui si trova la procedura esecutiva (giunta all'aggiudicazione dell'immobile), esercitare la facoltà di subentrare nella procedura esecutiva pendente, e ciò in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 novies c. 2 l. 3/2012).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **BINI SONIA, nata a Monsummano Terme il 25.4.1962; residente in Larciano, PT, Via Francesca, 986/F, C.F.: BNI SNO 62D65 F384A e D'ANGELO BARBARA, nata a Pistoia il 28/12/1970 e residente in Montecatini Terme, Via Tevere, 5 int. 2, C.F.: DNG BBR 70T68 G713K,**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Nicola Vezzani, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza alle ricorrenti e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 29.11.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo